



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E DELLA
MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30/10/2013

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Istituzione della tariffa
- Art. 3 Determinazione della tariffa
- Art. 4 Presupposti per l'applicazione della tariffa
- Art. 5 Superficie soggette a tariffa
- Art. 6 Superfici non soggette a tariffa
- Art. 7 Esenzioni
- Art. 8 Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 9 Manifestazioni ed eventi
- Art. 10 Obbligazione tariffaria

TITOLO II SISTEMA DI TARIFFAZIONE

- Art. 11 Tariffe di riferimento
- Art. 12 Calcolo della tariffa
- Art. 13 Componenti di costo
- Art. 14 Metodo utilizzato
- Art. 15 Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche
- Art. 16 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa
- Art. 17 Assegnazione delle utenze alle classi di attività
- Art. 18 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 19 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20 Utenze non stabilmente attive
- Art. 21 Modalità di realizzazione del servizio

TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 22 Riduzioni della Tariffa

Art. 23 Agevolazioni per la raccolta differenziata

Art. 24 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Art. 25 Servizi

Art. 26 Perdita o mancata restituzione della "Navigli Card"

Art. 27 Conferimento dei rifiuti

TITOLO IV PRIVACY

Art. 28 Il trattamento dei dati

Art. 29 Controlli e verifiche

TITOLO V DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

Art. 30 Funzionario responsabile

Art. 31 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione
e conduzione

Art. 32 Numero di persone occupanti i locali

Art. 33 Accertamenti

Art. 34 Riscossione

Art. 35 Conguaglio

Art. 36 Sanzioni

Art. 37 Interessi moratori

Art. 38 Istanza di contestazione

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Entrata in vigore

Art. 40 Abrogazioni

Art. 41 Norme di rinvio

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tariffa rifiuti di natura tributaria, prevista dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito D.L. 201/2011 e, in via transitoria, fino all'anno successivo all'entrata in vigore di quest'ultimo, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2 Istituzione della Tariffa

1. Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura tributaria di cui all'art. 14 comma 9 del D.L. 201/2011.

Art. 3 Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

2. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 23 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (rapportata ai giorni in cui l'utenza è attiva), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, importo non modificabile da parte del Comune, come disposto dall'art.10 c.2 lett.c) del DL35/2013, il cui gettito è riservato allo stato.

6. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'imponibile della tariffa, esclusa la maggiorazione di cui al precedente comma 5.

7. La tariffa, ai sensi del comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è applicata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto della Convenzione Comune/Gestore.

8. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nel Consorzio dei Comuni dei Navigli.

Art. 4 Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da utilizzare per il calcolo della tariffa, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della tariffa, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare al Gestore del Servizio, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

4. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

5. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è determinata su base giornaliera ed è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 5 Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purchè suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette a tariffa tutte le aree operative scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

Art. 6 Superfici non soggette a tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:

a) gli edifici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, pubbliche. Resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente al Comune, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie;

b) locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune;

c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;

Art. 8 Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 9 Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla

base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e il Comune, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

La tariffa è determinata sulla base della tariffa giornaliera della categoria di appartenenza maggiorata del 100% con un imponibile minimo fatturabile di €. 15,50.- .

Art. 10 Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 31 comma 4).

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dall'art. 31 comma 4), dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la tariffa non è dovuta se l'utente dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;

b) quando la cessazione è riferita ad un trasferimento all'interno di uno dei Comuni appartenenti al Gestore del Servizio.

TITOLO II - SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Art. 11 Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art.3 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 12 Calcolo della tariffa

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art.11 del presente Regolamento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

3. La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRTf + ACC + CRDf$$

dove:

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

CGG = Costi Generali di Gestione

CCD = Costi Comuni Diversi

AC = Altri Costi

CK = Costi d'uso del Capitale

ACC = Fondo rischi svalutazione crediti

CRTf = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa

CRDf = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa

4. La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRTv + CTS + CRDv + CTR$$

dove:

CRTv = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile.

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU.

CRDv = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile.

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia.

Art. 13 Componenti di costo

1. Le componenti di costo della tariffa sono definite come segue:

1.1. Costi operativi di gestione - CG

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

In tali costi sono compresi: CSL, CRTf, CRTv, CTS, AC

b) CGD = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi: CRDf, CRDv, CTR

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora venga corrisposto il relativo contributo;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

1.2. Costi Comuni - CC

In tali costi sono compresi: CARC, CGG, CCD

1.3. Costi d'uso del Capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CKn = Ammn + Accn + Rn$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$Rn = rn (KNn -1 + In + Fn)$$

dove:

rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

1.4 Accantonamenti

Accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

2. L'Ente gestore del servizio deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio preposto. Nel caso di smaltimento di rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il soggetto gestore dell'impianto dovrà evidenziare, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

Art. 14 Metodo utilizzato

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;

- utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..

2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.

4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 15 Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a/K_b) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa/variabile della tariffa desumendoli dalle tabelle allegate al DPR 158/99.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 16 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socioeconomica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c/K_d) da attribuire alla parte fissa/variabile della tariffa desumendoli dalle tabelle allegate al DPR 158/99.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

4. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

Art. 17 Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.16, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 18 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$\text{TFd}(n, S) = \text{Quf} * S * \text{Ka}(n)$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\text{Quf} = \text{Ctuf} / \Sigma n \text{ Stot} (n) * \text{Ka} (n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg) secondo la seguente espressione:

$$\text{TVd} (n) = \text{Quv} * \text{Kb}(n) * \text{Cu}$$

dove:

TVd(n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del

nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\text{Quv} = \text{Qtot} / \Sigma n \text{ N}(n) * \text{Kb}(n)$$

dove:

Qtot = quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Art. 19 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$\text{TFnd} (\text{ap}, \text{Sap}) = \text{Qapf} * \text{Sap} (\text{ap}) * \text{Kc} (\text{ap})$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf / \Sigma ap \text{ Stot (ap)} * Kc (ap)$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd (ap, Sap) = Cu * Sap * Kd(ap)$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva

ap e una superficie pari a Sap

Cu = costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività

Art. 20 Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi;

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 19 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La tariffa viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria dei mercati ambulanti con un minimo fatturabile.

3. Per le utenze domestiche sono associati ai fini del calcolo della tariffa:

- a) nucleo 1 per superfici fino a 40 metri quadrati;
- b) nucleo 2 per superfici da 41 a 70 metri quadrati;
- c) nucleo 3 per superfici da 71 a 100 metri quadrati;
- d) nucleo 4 per superfici superiori a 101 a 150 metri quadrati;
- e) nucleo 5 per superfici da 151 a 200 metri quadrati;
- f) nucleo 6 per superfici superiori a 200 metri quadrati.

A queste sarà applicata la riduzione di cui all' art. 22, comma 2 .

Art. 21 Modalità di realizzazione del servizio

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani si fa riferimento all'apposito Regolamento comunale dei servizi di igiene urbana.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 22 Riduzioni della Tariffa

1. La tariffa è ridotta del 70%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

a) quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto di raccolta.

2. La tariffa è ridotta del 30%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;

b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La tariffa è ridotta del 20%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio. L'utente (od in sua vece un componente del proprio nucleo familiare, residente nello stesso edificio, il quale si impegna ad effettuare il compostaggio, oltre che per sé anche per il predetto utente, a condizione che il sostituto sia parente o affini entro il quarto grado). Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Agli utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito contenitore per il conferimento della frazione organica compostabile al servizio di raccolta porta a porta.

b) fabbricati rurali ad uso abitativo.

4. La tariffa è ridotta del 10%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

a) per locali o aree soggetti a tariffa, nel caso di utenze non domestiche che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani, quando le aree di produzione di questi rifiuti non siano identificabili e quantificabili in modo certo, perché non delimitate in via permanente.

b) per i locali o aree soggetti a tariffa, nel caso di utenze che svolgono attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati esclusi dalla privativa comunale.

Le utenze interessate devono presentare la richiesta o il rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani di cui alla lettera a) e/o il recupero dei rifiuti urbani e assimilati di cui alla lettera b).

Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dalla data della richiesta, correlata dalla documentazione che comprova il diritto alla riduzione.

5. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste.

L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

9. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

Art. 23 Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. Le agevolazioni ai singoli utenti potranno applicarsi quando sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.
3. Sono previsti incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all'Ecocentro, a condizione che quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da un apposito Regolamento.

Art. 24 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.
2. I soggetti che, a seguito di specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, risultino avere titolo per la concessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari riconosciuti idonei in base alla normativa ISEE, secondo i parametri annualmente stabiliti dall'organo esecutivo con l'atto con cui vengono definite le fasce ISEE.
3. Le somme stanziare dal Comune per interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico, dovranno essere previsti in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale.

Art. 25 Servizi

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:
 - a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
 - b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;
 - c) consegna della tessera di identificazione "Navigli Card";
 - d) sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la distribuzione del materiale informativo;
 - e) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.
2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:
 - identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del Gestore;
 - chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
 - validità illimitata in quanto non vengono stampati dati che possono variare nel tempo.

Art. 26 Perdita o mancata restituzione della "Navigli Card"

1. In caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo smarrimento all'Ufficio TARES e richiedere allo stesso un duplicato della "Navigli Card". Il costo per la stampa della nuova tessera verrà addebitato in fattura a € 2,50.
2. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire all'Ufficio TARES la tessera magnetica identificativa e tutto il materiale necessario alla raccolta differenziata.

Art. 27 Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale..
2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in base alle modalità previste all'art. 21 del presente regolamento.
3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nell'opuscolo consegnato dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.

TITOLO IV - PRIVACY

Art. 28 Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei documenti per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 s.m.i. è effettuato dal Gestore del Servizio nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede, ad inviare al Gestore del Servizio le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs n. 196/2003.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ad ogni soggetto deve essere resa nota un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal Gestore del servizio.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali.

Art. 29 Controlli e verifiche

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sulla validità delle denunce uniche dei locali.
2. I soggetti che effettuano i controlli e le verifiche di cui al comma 1 sono rappresentati da personale di vigilanza, da personale delegato dal Comune o da personale del Gestore del servizio.

TITOLO V - DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

Art. 30 Funzionario responsabile

1. Il comune designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Il Funzionario Responsabile può altresì accedere alla banca dati delle utenze ai fini di un controllo dei dati e informazioni registrate dall'affidatario del servizio.
3. Qualora sia assegnata la gestione del tributo al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo stesso sono attribuiti i poteri del presente articolo.
4. A decorrere dall'anno 2013 al Gestore del Servizio rifiuti urbani (Consorzio dei Comuni dei Navigli) è assegnato il compito di individuare tra il proprio personale il Funzionario Responsabile.

Art. 31 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della tariffa (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree soggette a tariffa su modulo predisposto dal Gestore del Servizio e disponibile presso gli uffici comunali
2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
3. All'atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.
4. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione dei locali o dall'evento che ha determinato la variazione o la cessazione.
5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere correlate da documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.
6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 32 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità già conguagliate, fatta salva l'attività di accertamento di cui all'art. 33.

Art. 32 Numero di persone occupanti i locali

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a quello risultante dallo Stato di Famiglia del denunciante.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'Ufficio Tariffa del Gestore del Servizio, presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di cui all'art. 31 comma 4). Tale denuncia deve essere presentata solo in caso di variazioni che comportano cambio di intestazione dell'utenza e per quelle non registrate negli archivi anagrafici.

Art. 33 Accertamenti

1. Il Funzionario responsabile del Comune provvede, direttamente, o tramite il Gestore del Servizio o con affidamento a terzi, a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Le attività saranno regolamentate con apposita convenzione/accordo tra le parti.
Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

5. Il contribuente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare la sanzione prevista per il ravvedimento operoso e pertanto, di un importo inferiore rispetto all'accertamento.

Art. 34 Riscossione

1. La riscossione della tariffa avente natura tributaria, di cui all'art. 14, comma 9 del D.L. 201/2011, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 del D.L. 201/2011, è effettuata dal Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. L'avviso di pagamento non viene emesso per importi uguali o inferiori a 2,50 euro comprensivo dell'addizionale provinciale e maggiorazione per i servizi indivisibili del Comune.
3. Il versamento del tributo deve essere effettuato entro i termini di scadenza indicati nell'avviso.
4. Per l'anno 2013, sulla base dell'art. 10, comma 2, lett. a), del DL n. 35/2013, la scadenza ed il numero delle rate di versamento della tariffa sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata e pubblicata anche sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data del versamento
5. Gli avvisi di pagamento sono spediti, a cura del Gestore, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica; per l'anno 2013 ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, saranno utilizzati i medesimi sistemi di pagamento in uso nel 2012, ad eccezione dell'ultima rata, per la quale dovrà essere necessariamente utilizzato il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale.
6. L'utente che non paga entro il termine indicato nell'avviso di pagamento è considerato 'moroso'. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata nell'avviso, invia all'utente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito nelle forme consentite dalla normativa.
7. Non si applica alcun interesse, per i primi 10 giorni di ritardo, dalla data di scadenza indicata nell'avviso.
8. Su richiesta scritta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della rata per importi superiori a 60,00 euro. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della rata. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al Tasso di interesse legale.

Art. 35 Conguagli

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella emissione di conguaglio compensativo.

Art. 36 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai fini della quantificazione della tariffa da recuperare il Gestore de Servizio, per la quota fissa e per la quota variabile della tariffa, applicherà le tariffe previste per la corrispondente categoria dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e al tipo di attività per le utenze non domestiche sulla base della superficie rilevata ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.

Art. 37 Interessi moratori

1. L'utente che non paga entro il termine indicato nell'avviso di pagamento è considerato "moroso".

2. il Gestore del Servizio, trascorsi inutilmente 30 gg. dalla data di scadenza riportata nell'avviso di pagamento, invia all'utente un sollecito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, avente valore di costituzione in mora.

Nel sollecito il Gestore del Servizio indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore del Servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva.

3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della rata nel termine ivi indicato, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente regolamento, oltre al pagamento del tributo dovuto, addebita all'utente interessi di mora calcolati su base annuale e pari al Tasso di interesse legale vigente nonché le eventuali spese di notifica sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.

Art. 38 Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Gestore del Servizio contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.

2. Il ricevente l'istanza, risponde in forma scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

Art. 40 Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della tariffa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della TARSU/TIA. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tariffa relativa alle annualità pregresse. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 41 Riferimenti di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, all'art.10 D.L. 35/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.